

Produttori agricoli: dal 2017 obblighi IVA ordinari



Una delle novità contenute nel **DDL di Stabilità 2016** è l'abrogazione, a partire dal 2017 (?) del regime speciale IVA previsto per gli agricoltori con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro. Il suddetto regime speciale consente di ottenere numerosi esoneri IVA, la cui eliminazione renderà necessario porre in essere gli ordinari obblighi IVA, sia **dichiarativi che documentali**, comunicativi e contabili previsti per la generalità dei contribuenti.

Il regime speciale IVA – Il regime speciale IVA per i produttori agricoli consiste in un regime di detrazione forfetaria e non di applicazione dell'imposta.

Sotto il profilo **oggettivo**, la detrazione forfetizzata può essere operata esclusivamente per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/72.

La predetta tabella contiene un elenco tassativo dei prodotti agricoli la cui cessione può rientrare nel regime speciale, e prevede, in massima parte, prodotti allo stato originario (ad esempio, ortaggi e frutta), e pochi prodotti trasformati (ad esempio, olio, vino e formaggi).

Relativamente al presupposto soggettivo, sono ammessi al regime speciale:

- i produttori agricoli che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile e, cioè, le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, e attività connesse.

Il richiamo alla norma civilistica comporta l'applicabilità

del regime speciale anche per le attività connesse e, cioè, le attività esercitate dall'imprenditore agricolo dirette alla trasformazione, manipolazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

Naturalmente, condizione indispensabile, ai fini dell'applicazione del regime speciale, è che i prodotti agricoli, a seguito delle operazioni di trasformazione o manipolazione, risultino sempre compresi nella citata tabella A, parte prima.

L'IVA si applica con le **aliquote ordinarie proprie dei singoli prodotti** e, quindi, il produttore agricolo deve versare la differenza fra l'imposta applicata sulle cessioni e l'imposta detraibile corrispondente alle percentuali di compensazione.

Un'eccezione a tale regola generale, prevista nel comma 6 dell'articolo 34, Decreto IVA, riguarda le cessioni effettuate dai **produttori agricoli in regime di esonero** (volume d'affari realizzato nell'anno precedente non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli di cui alla prima parte della tabella A), per le quali gli acquirenti emettono l'autofattura.

Gli adempimenti per i produttori agricoli in regime di esonero

– Per i produttori agricoli in **regime di esonero**, ex art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972 sussistono nella normativa attuale i seguenti esoneri IVA:

- uno relativo al versamento dell'imposta;
- l'altro relativo all'adempimento degli obblighi documentali e contabili, compresa la presentazione della dichiarazione annuale.

Per ottenere i suddette vantaggi è necessario rispettare oltre i requisiti oggettivi e soggettivi precedentemente elencati che il volume d'affari realizzato nell'anno solare precedente,

non sia superiore a 7.000 euro e sia costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Anche applicando il regime di esonero resta tuttavia fermo, ai sensi dell'art. 34, comma 6, l'obbligo di numerare e conservare:

- le fatture di acquisto (anche intracomunitarie) e le bollette doganali di importazione;
- le fatture di vendita emesse, per conto dei produttori agricoli, dai cessionari/committenti

L'abolizione del regime di esonero – Se dovesse essere confermata l'abrogazione del regime di esonero per i produttori agricoli, saranno dovuti gli adempimenti previsti per i produttori agricoli senza esonero, ovvero:

- sarà necessario emettere la fattura per le cessioni, applicando l'IVA con la relativa aliquota;
- la detrazione dell'IVA sarà forfettizzata sulla base della relativa percentuale di compensazione
- sarà necessario procedere alla liquidazione periodica dell'IVA, al relativo versamento e alla presentazione della dichiarazione annuale.

FONTE: fiscal-focus.it